

COMUNE DI CASALGRANDE

Provincia di Reggio Emilia

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 43 DEL 21/07/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

- il comma **639** in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma **640** il quale stabilisce che *“L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”*;
- il comma **677**, così come modificato dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 secondo cui:
 - *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.*
 - *Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.*
 - *Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate [...] detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, [...].”*;
- il comma **703** il quale prevede che *“L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”*;
- il comma **702** che conferma l'applicazione alla IUC dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma **708** il quale dispone che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTI:

- **l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214**, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone, tra l'altro:
- l'anticipata applicazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale e ne fissa la disciplina sia direttamente che in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili (comma 1);
 - che restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (comma 13);
 - che *"A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati"* (comma 9-bis);
 - che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota stabilita per l'abitazione principale e la detrazione di euro 200 -fino a concorrenza dell'imposta dovuta- rapportata, quest'ultima, al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (comma 2, 7 e 10);
 - che *"I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare"* (comma 2);
 - che l'imposta municipale propria non si applica, altresì alle fattispecie cd equiparate all'abitazione principale, ossia:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (comma 2);

- **gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23** che disciplinano appunto l'imposta municipale propria e la relativa applicazione;
- **l'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23**, come modificato dall'art. 4, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, secondo il quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 anche per l'imposta municipale propria;
- **l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446**, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

VISTI, altresì:

- **l'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97** il quale stabilisce che I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo”;
- **il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388** il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- **l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296** secondo il quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- **l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267** il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- i decreti del Ministero dell'Interno del 19/12/2013, del 13/02/2014 e del 29/04/2014 i quali hanno differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 rispettivamente al 28 febbraio 2014, al 30 aprile 2014 e al 31 luglio 2014;
- **l'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/11** così come modificato dall'art. 10 comma 4 lett. b) del D.L. n. 35/13 (in attesa di conversione), secondo cui *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita*

l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RICHIAMATO il "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali" ed il relativo allegato "Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione" approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 151 del 14.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13 febbraio 2012 e successivamente modificato con deliberazione n. 70 del 28 settembre 2012;

RILEVATO CHE le aliquote relative all'imposta municipale propria stabilite per legge sono le seguenti:

- 0,76 per cento: aliquota di base,
- 0,4 per cento: aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;

CONSIDERATO che i comuni possono modificare le aliquote dell'imposta municipale propria fissate dalla legge con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

RILEVATO CHE:

A) la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) e successive modifiche ed integrazioni stabilisce:

- la soppressione della riserva allo Stato della quota di IMU pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;
- la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:
 - ✓ degli effetti finanziari derivanti:
 - dalla soppressione della riserva dello Stato della quota di IMU pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad

eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76;

- dalla riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- dalla dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza;
- dalla diversa incidenza delle risorse soppresse del fondo sperimentale di riequilibrio sulle risorse complessive;
- dalle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cd spending review);

- ✓ della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;
- ✓ dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

- che con legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

B) la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni dispone:

- al comma **729-bis**, che “Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.”;
- al comma **729-ter**, che “Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.”;

VALUTATO CHE:

- il Fondo di Solidarietà Comunale 2014, ripartito ed assegnato al Comune di Casalgrande dallo Stato -in applicazione dei criteri sopra indicati e sulla base di stime teoriche-, risulta, così come emerge dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014, notevolmente inferiore rispetto a quello attribuito nel 2013;
- la rideterminazione del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 conseguente alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D, comporta un aumento assolutamente inadeguato rispetto all'effettivo gettito risultante dai riscontri sugli F24 concernenti i relativi pagamenti con una conseguente diminuzione delle risorse a disposizione dell'ente;
- il limite alle variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso la clausola di salvaguardia appaiono assolutamente teoriche e non tengono conto dei concreti e reali mezzi finanziari a disposizione del comune;

CONSIDERATO CHE:

- l'azione dell'Amministrazione, in questi anni, a fronte di interventi costanti e continui volti a ridurre i trasferimenti e a limitarne la propria autonomia locale, si è orientata alla razionalizzazione della spesa, poiché impossibilitata a modificare i parametri delle entrate proprie;
- il costante intervento di efficientamento e razionalizzazione della struttura, perseguito con particolare forza nei precedenti mandati amministrativi, ha ridotto i margini di ulteriore miglioramento a proporzioni economicamente di gran lunga inferiori rispetto alla riduzione dei trasferimenti;
- nella difficile fase economica e sociale che stiamo vivendo, che necessita di azioni volte a incentivare il lavoro e la produzione rispetto alle rendite (cui consegue altresì l'opportunità di far pesare gli aumenti dell'imposta municipale propria in misura meno gravosa nei confronti dei settori produttivo e commerciale), il principio relativo alla progressività dell'addizionale Irpef, insieme a quello della redistribuzione del reddito, hanno rappresentato un caposaldo dei bilanci previsionali 2013, che viene confermato anche nel corso del 2014;
- il Comune, vero ente di prossimità nei confronti dei cittadini contribuenti, deve comunque continuare a garantire un sistema dei servizi alla persona e alle imprese, alla crescita culturale e allo sviluppo sostenibile del territorio, nella consapevolezza però delle mutate condizioni economiche che richiedono un ulteriore sforzo di razionalizzazione ed efficientamento della spesa pubblica;

RITENUTO pertanto necessario e opportuno avvalersi della sopra descritta facoltà regolamentare, che consente, tra l'altro, di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali;

RITENUTO, in particolare,

- di confermare l'aumento, già stabilito nel 2012 e 2013, dell'aliquota base di uno 0,05 per cento per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" e alle categorie catastali "C/1" e "C/3",
- di aumentare l'aliquota base di uno 0,30 per cento per tutti gli immobili ad eccezione dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" e alle categorie catastali "C/1" e "C/3",
- di confermare l'aumento dell'aliquota ridotta per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (0,4%) e per le relative pertinenze prevista per legge dello 0,1%;
- di ridurre l'aliquota base dello 0,16 per cento:
 - ✓ per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione alle condizioni definite nell'accordo territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori del 13 maggio 2004 in attuazione della legge n. 431 del 09.12.1998 e del Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.12.2002 depositato in Comune in data 13.05.2004 prot. n. 678;
 - ✓ per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) di Reggio Emilia (*ex Istituto autonomo per le case popolari*);
 - ✓ per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato gratuito reciproco fra parenti di primo grado in linea retta;

- di aumentare l'aliquota base di uno 0,04 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione alla proposta di determinazione delle aliquote relative all'imposta municipale propria per l'anno 2014 espresso in data 04.07.2014;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del Servizio tributi, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1) DI STABILIRE, per le motivazioni riportate in narrativa, nel modo seguente le aliquote relative all'imposta municipale propria per l'anno 2014:

- A.** aliquota ordinaria pari allo **1,06** per cento per tutti i tipi di immobili ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti seguenti;
- B.** aliquota pari allo 0,81 per cento per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" e alle categorie catastali "C/1" e "C/3";
- C.** aliquota pari allo **0,60** per cento:

1. per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione alle condizioni definite nell'accordo territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori del 13 maggio 2004 in attuazione della legge n. 431 del 09.12.1998 e del Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.12.2002 depositato in Comune in data 13.05.2004 prot. n. 678;
2. per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) di Reggio Emilia (*ex Istituto autonomo per le case popolari*);
3. per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato gratuito reciproco fra parenti di primo grado in linea retta;

- D.** aliquota pari allo **0,8** per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale;
- E.** aliquota ridotta per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze pari al **0,50** per cento;

2) DI STABILIRE CHE:

- il soggetto passivo dell'imposta, per l'applicazione delle aliquote di cui alle lettere C) e D), è tenuto a presentare al Comune, **entro il 31 dicembre dell'anno in cui**

è avvenuta la variazione, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dei seguenti dati:

- a) codice fiscale;
 - b) cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica;
 - c) residenza o sede legale;
 - d) ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, particella e subalterno);
 - e) percentuale di possesso;
 - f) codice fiscale, cognome, nome e domicilio fiscale del conduttore che utilizza l'unità immobiliare;
- la dichiarazione di cui al punto precedente ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere inviata apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui la stessa si è verificata;
 - qualora detta dichiarazione sia presentata in ritardo, l'applicazione delle aliquote di cui alle lettere C) e D), decorre dal primo gennaio dell'anno di presentazione;

3) DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, il presente atto avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2014;

4) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore finanziario la cura degli adempimenti necessari alla pubblicazione del presente atto secondo la normativa vigente.
